

SEDEUTA DEL 9 NOVEMBRE 1992

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOL

circa 2.000 miliardi) mentre il costo dell'intero programma (che comprende quindi anche volo e piattaforma polare di controllo) è di 2,5 di Ecu (oltre 4.000 miliardi). Il problema sta proprio qui, nei soldi. L'ESA ha già bloccato l'altro programma spaziale europeo Hermes, almeno fino al 1997 dopo i tagli alla spesa spaziale decisi nel scorso anno a Monaco dalla conferenza dei ministri della ricerca della Comunità europea. Per Eurocolumbus si spera di poter andare avanti regolarmente. A tal fine riveste particolare importanza la riunione che la conferenza dei ministri terrà nella prossima settimana a Granada in Spagna.

chi abbia autorizzato, per quali motivi e quando, la ALENIA a cedere parte della sua quota nel consorzio e quale è stato il corrispettivo;

dove sarà realizzato il « modulo » e quanto personale verrà impiegato, ed in quale stabilimento, per tale realizzazione;

dove sarà realizzato il « modulo » e quanto personale verrà impiegato ed in quale stabilimento, per tale realizzazione;

quali erano i ricavi che l'Alenia avrebbe ricavato dalla partecipazione consortile prima che cedesse parte delle sue quote e dopo tale cessione;

cosa abbia deciso quanto al finanziamento la conferenza dei ministri della ricerca scientifica svoltasi a Granada e quale sia stato l'atteggiamento assunto dal rappresentante italiano al riguardo e nel caso che abbia confermato la partecipazione italiana, quali risorse saranno disponibili e quando, avuto riguardo alla legge finanziaria e di bilancio 1993-1995.

(4-07324)

PARLATO e MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

se ritenga debbano necessariamente considerarsi come inclusi anche i lavoratori marittimi nella delega data dal Parlamento al Governo (articolo 3, punto 1,

lettera b) per la conservazione dei loro attuali limiti di età a conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, attualmente stabiliti dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, agli articoli 29 e 31 e che li fissa in 60 anni di età per la generalità di essi ed in 55 anni per le particolari categorie « ad usura » del personale di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, avendo il contemporaneo requisito di almeno 20 anni di contribuzione per servizi in dette categorie;

se ritenga infatti la particolare sollecitata psico-fisica richiesta ai lavoratori marittimi come da disposto del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1723, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, quale presupposto certo per l'esercizio di un'attività lavorativa richiedente delle prestazioni di alto livello, nella loro pienezza, e certamente mantenimento inalterabile del limite di età attuale per permettere loro il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Non può sfuggire che detti lavoratori, tra l'altro sono impiegati anche nel portare in giro per gli oceani del mondo carichi ad alto rischio ambientale, con impianti sofisticati al massimo, a ormeggiare traghetti nei fatiscanti e comunque inadeguati scali delle isole minori italiane in mezzo agli scogli, anche in condizioni meteo avverse, con solo la loro capacità psico-fisica, oltre che professionale, già compressa in molti casi dallo stressante impiego giornaliero, che spesso raggiunge le 16 ore consecutive per ben 7 giorni alla settimana.

in ogni caso se non ritenga doveroso equiparare i lavoratori marittimi agli autotferrotranvieri, ai fini previdenziali come previsto per tale categoria, nella legge di delega al Governo essendo gli uni e gli altri lavoratori del trasporto e con non pochi punti di contatto tra le due categorie.

PARLATO. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere se non intenda chiarire l'esatto significato della sua